

Repertorio n. 1445/2011

Convenzione

=====REPUBBLICA ITALIANA=====

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di giugno in

Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti locali,

finanze e urbanistica viale Trieste civico

186,=====

=====9 giugno 2011=====

Dinanzi a me Dr. Massimiliano Desogus Ufficiale Rogante della

Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con

determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n.

984,=====

sono comparsi i signori:

- **DI BIASE ROBERTO**, nato a Milano il 18 settembre 1971

domiciliato per la carica presso la sede della società di cui

infra, il quale interviene al presente atto in qualità di

procuratore speciale della Società:=====

- **"CORPORATE EXPRESS S.R.L."** di seguito denominata anche

Fornitore, con sede in Castelletto Cervo via Per Gattinara n.

17, partita IVA 13303580156, codice fiscale e numero di

iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Biella

BI-00936630151, numero R.E.A. 189340, capitale sociale euro

5.100.000,00 interamente versato, autorizzato al presente atto

in virtù di **procura speciale** a rogito del Dr. Pierlevino

*Atto registrato il
15.06.2011
all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di
Cagliari 1,
in parte 1
al n. 267
per Euro 168,00
(centosessantotto)
L'Ufficiale Rogante
Dott.
Massimiliano
Desogus*

Rajani, Notaio in Biella, in data 6 giugno 2011 repertorio n. 143370, che in originale in data 6 giugno 2011, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti e in virtù di **delibera del consiglio di amministrazione** in data 25 gennaio 2010 che in estratto certificato conforme all'originale dal Dr. Pierlevino Rajani, Notaio in Biella in data 25 maggio 2011, repertorio n. 143318 si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti.=====

- **ROGGERO VINCENZO**, nato a Cagliari il 20 maggio 1951 domiciliato per la carica in Cagliari, viale Trieste civico 186, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio provveditorato, presso la Direzione generale enti locali e finanze, nominato con Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione in data 5 agosto 2009 n. 0024711/84 ed in rappresentanza della:=====

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870823.=====

Premesso

- che il Servizio provveditorato con determinazione in data 6 agosto 2010 n. 33857/1722 ha indetto una gara telematica per l'acquisto di materiale di cancelleria e carta in risme

naturale e riciclata, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 4 aprile

2002, n. 101 e contestualmente ha approvato i relativi

documenti di gara;=====

- che il predetto Servizio provveditorato nel rispetto dei

principi in materia di scelta del contraente, ha individuato

il fornitore, mediante una gara telematica di cui al "al

"Bando di abilitazione a gare telematiche, art. 9 D.P.R.

101/2002, per la fornitura di materiale di cancelleria, carta

in risme, consumabili per stampanti, fotocopiatrici e fax,

arredi per ufficio e relativi servizi connessi", pubblicato

sulla GUUE in data 6 maggio 2010, ed all'avviso di gara

inviato alla GUUE in data 11 agosto 2010;=====

- che nell'ambito della predetta gara, il medesimo Servizio

provveditorato svolge le funzioni di centrale di committenza

ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria,

nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi

dell'art. 9, comma 6, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, così

come modificata dalla L.R. 5 maggio 2008, n. 4;=====

- che ai sensi del comma 4 del predetto art. 9, lo stesso

Servizio provveditorato può stipulare convenzioni quadro per

l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata

standardizzabilità, con le quali il Fornitore si impegna ad

eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle

convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito

della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle

singole Amministrazioni o enti di cui al comma 3 del medesimo

articolo;=====

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di

gara;=====

- che il predetto Servizio provveditorato di seguito denominato anche Regione, con determinazione in data 25 marzo

2011 n. 11373/604 ha disposto l'aggiudicazione definitiva del

Lotto 2 "Carta in risme naturale, certificata e riciclata"

della gara telematica sopra detta, per l'effetto il Fornitore

si impegna a fornire i beni oggetto della presente convenzione

ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti;=====

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di

abilitazione, dall'avviso di gara e da tutta la documentazione

ad essa relativa, definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell'offerta;=====

- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente convenzione, sussiste fino alla concorrenza

dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle

condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;=====

- che il Fornitore è in possesso di certificazione del sistema di qualità n. 50-100-10090/1 conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata in data 20 gennaio 2011 da TUV Italia S.r.l.;=====

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;=====

- che il Fornitore in sede di gara ha presentato la propria offerta economica omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "C".=====

- che il contenuto obbligatorio della presente convenzione è integrato, da tutti gli atti di gara, compresa la predetta offerta economica, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico compresi i suoi allegati questi non materialmente allegati;=====

- che il Fornitore ha stipulato:===== la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva,

ai sensi del comma 1, art. 113 e comma 7 art. 40 del D.Lgs 12

aprile 2006, n. 163 con la Banca Intesa SanPaolo S.p.A in data

22 aprile 2011 n. 03031-8200-00507710 dell'importo di euro

80.893,00 (ottantamilaottocentonovantatre virgola zero zero)

pari al dieci per cento dell'importo contrattuale;=====

la polizza assicurativa per responsabilità civile rilasciata

da Assicurazioni Generali S.p.A. agenzia di Verona sud in data

7 aprile 2011 n. 290565586.=====

Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla

presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;=====

- che la presente convenzione non è fonte di obbligazione per

la Regione nei confronti del Fornitore, contenendo in ogni

caso le condizioni generali delle prestazioni richieste dalle

singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi

ordinativi di fornitura i quali obbligano le stesse nei limiti

ivi previsti;=====

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e

sostanziale, col presente atto le parti convengono e stipulano

quanto segue:=====

Articolo 1 -Valore delle premesse e degli allegati-

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati

nelle medesime premesse e nella restante parte del presente

atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti

aggiudicati al Fornitore, la dichiarazione di conformità

tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni

oggetto della presente Convenzione.=====

Articolo 2 -Definizioni-

Nell'ambito del presente atto si intende per:=====

- convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;=====

- Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;=====

- importo massimo spendibile della Convenzione: l'importo di aggiudicazione;=====

- ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;=====

- richiesta di consegna (ordine): nell'ambito dell'ordinativo di fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;=====

- servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, nella presente Convenzione ed in tutta la documentazione di gara;

- unità/punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli

ordinativi di fornitura e le richieste di consegna, e che

verranno da ciascuna amministrazione indicati;=====

- sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo

<http://www.sardegnaecat.it>, dedicato e gestito dalla Regione,

contenente un'area riservata alle convenzioni stipulate.

Articolo 3 -Norme regolatrici e disciplina applicabile-

L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto

della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura, è

regolata nell'ordine:=====

- dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con

il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni

contrattuali;=====

- dal regolamento per l'utilizzo del sistema informatico per

le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma

della Sardegna, riportato sul sito, di cui il Fornitore

dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non sia

materialmente allegato, fa parte del presente atto;=====

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006;- dal Codice

civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.=====

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel

capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà

quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo

il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Regione,

previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.=====

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.=====

Articolo 4 -Oggetto-

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di fornitura di cui al capitolato tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.=====

- Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i prodotti, oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al capitolato tecnico e al disciplinare di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura e successive richieste di consegna, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a euro **1.617.856,00**

(unmilione seicentodiciasettemilaottocentocinquantasei virgola

zero zero) oltre l'iva pari ad euro 323.571,20

(trecentoventitremilacinquecentosettantuno virgola venti);====

- Con l'emissione dell'ordinativo di fornitura le

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per

la fornitura di carta in risme di durata biennale dalla data

di emissione dello stesso. L'importo determinato dalle

quantità indicate nell'ordinativo di fornitura per i relativi

prezzi unitari è impegnativo per le singole Amministrazioni,

fermo restando che esse, possono, comunque, richiedere al

Fornitore una riduzione o un aumento dell'importo stesso pari

al 20%, alle stesse condizioni. L'importo dell'ordinativo di

fornitura emesso da ciascuna amministrazione contraente a

scalare l'importo massimo spendibile della Convenzione (pari

all'importo di aggiudicazione del lotto).=====

- Nel corso della fornitura, l'amministrazione contraente può

ordinare anche prodotti differenti rispetto a quanto indicato

in sede di emissione di ordinativo di fornitura (es. carta in

risme ecologica invece di quella naturale) o richiedere

modalità diverse di consegna, esplicitandoli nelle richieste

di consegna. I corrispettivi, determinati dalle quantità

ordinate per i prezzi unitari offerti dal Fornitore, vanno a

scalare l'importo dell'ordinativo di fornitura emesso dalla

singola amministrazione contraente.=====

- La presente Convenzione disciplina le condizioni generali

dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle

Amministrazioni. Pertanto nei confronti del Fornitore

l'obbligazione sorge per ciascuna amministrazione solo a

seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura.=====

- Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi

di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e,

pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza

e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in

tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi

diversi dal Fornitore.=====

- La Regione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,

nel periodo di efficacia della presenta Convenzione, l'aumento

o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in

vigore per le forniture in favore della Pubblica

Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini

stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui

prima del decorso del termine di durata della presente

Convenzione, sia esaurito, il predetto importo massimo

spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse

condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino

a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto

Ministeriale 28/10/1985.=====

Articolo 5 -Utilizzo della Convenzione-

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione, previa

registrazione al sistema informatico per le procedure

telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna,

mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai punti ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui negli articoli successivi.=====

- È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.=====

Articolo 6 -Durata-

- Fermo restando il predetto importo massimo spendibile, eventualmente incrementato come specificato dall'art. 4, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.=====

- Tale durata può essere prorogata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.=====

- Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile anche eventualmente incrementato come sopra indicato la Convenzione verrà considerata conclusa.=====

- Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il

periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla

Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.=====

- E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.=====

- Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione

o di ogni singolo ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà

tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,

affinché possa essere garantita la continuità dei servizi,

soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente

affidati a imprese diverse dal medesimo Fornitore.=====

Articolo 7 -Condizioni della fornitura e limitazione di

responsabilità-

- Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le

spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e

dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività

che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento

delle obbligazioni previste;=====

- il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni

a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nella Convenzione e i suoi allegati,

pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o

dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente

inteso che ciascuna amministrazione contraente potrà risolvere

unicamente l'ordinativo di fornitura da essa emesso.=====

- Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere

conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche

ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico,

nell'offerta presentata dal Fornitore e in ogni altro atto di

gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme

e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente

alla stipula della Convenzione.=====

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di

osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se

entrate in vigore successivamente alla stipula della

Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa

di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle

Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.=====

- Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.=====

- Le attività contrattuali eseguite presso i locali delle

Amministrazioni contraenti non devono interferire con il

normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono

comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.=====

- Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a

qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle

Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.=====

- Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione

delle attività contrattuali, di personale specializzato che

può accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel

rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di

sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del

Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e

procedure.=====

- Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni

contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, ivi

comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti

consegnati alle singole Amministrazioni ed i campioni di cui

al successivo articolo, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali

verifiche.=====

- Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata

comunicazione alle singole Amministrazioni e alla Regione, per

quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla

Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.=====

- Resta espressamente inteso che la Regione può essere

considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti

del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri ordinativi

di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta

responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.

Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere

considerata responsabile unicamente e limitatamente per le

obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da

ciascuna emessi.=====

Articolo 8 -Obbligazioni specifiche del Fornitore-

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre

parti della Convenzione, a:=====

- fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della

Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel

capitolato tecnico a cui si rinvia integralmente e

nell'offerta ove migliorativa anche se non espressamente

riportati nella presente Convenzione;=====

- tenere indenne le Amministrazioni contraenti dalle pretese

che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti

dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione,

ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.=====

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati negli ordinativi e nelle successive richieste di consegna emesse da ciascuna amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando che le forniture ed i servizi devono essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'amministrazione. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la

fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o i singoli ordinativi di fornitura possono risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.=====

Articolo 9 -Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.=====

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di

lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.=====

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 10 -Campionatura-

I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della Regione per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.=====

Le Amministrazioni contraenti possono verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara.=====

Articolo 11 -Modalità di conclusione e termini di esecuzione della fornitura-

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.=====

Gli ordinativi di fornitura vengono compilati dai punti ordinanti on line; i punti ordinanti dotati di firma digitale

inviando l'ordinativo di fornitura attraverso il sito stesso;

in caso contrario l'ordinativo di fornitura deve essere

stampato, firmato dal punto Ordinate e trasmesso via fax o

posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad

ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative

a quelle descritte nel presente comma.=====

La trasmissione degli ordinativi di fornitura deve essere

effettuata dalle Amministrazioni contraenti che non utilizzano

il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:

CORPORATE EXPRESS S.R.L., Via Trento n. 61, - 20021 Ospiate di

Bollate (MI) telefono 0161880888, fax 0161880889, ovvero

mediante posta elettronica all'indirizzo

customer-care@info.staples.it e

serviziopostvendita@info.staples.it=====

Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo

all'ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due

giorni lavorativi, a dare riscontro dell'ordinativo di

fornitura ricevuto alle Amministrazioni contraenti.=====

Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei

servizi oggetto dell'ordinativo di fornitura, anche solo in

parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale

impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni

lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. In

tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto

o in parte dall'ordinativo secondo le modalità previste nella

presente Convenzione.=====

L'esecuzione degli ordinativi avviene mediante l'emissione di apposite richieste di consegna, con l'indicazione di quantità, modalità e luoghi di consegna dei prodotti, inviate o trasmesse a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o altro mezzo elettronico.=====

Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti con le modalità di seguito stabilite, ed a contattare referenti indicati negli ordinativi e/o nelle richieste di consegna, per concordare luoghi ed orari.=====

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, quelli relativi a trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallets/bancali, consegna al piano stradale o consegna al piano/piani diversi secondo le modalità indicate nel capitolato.=====

Qualora non sia possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della fornitura richiesta, il Fornitore è tenuto a comunicare e motivare, per iscritto, tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi.

In tale caso l'Amministrazione può recedere in tutto o in parte dalla richiesta di consegna.=====

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il

Fornitore e la singola Amministrazione contraente.=====

Il documento di trasporto, in duplice copia, deve obbligatoriamente indicare: I) il numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura II) il numero di riferimento della richiesta di consegna; III) la data della richiesta; IV) la data di consegna; V) il luogo di consegna; VI) la codifica dei prodotti consegnati; VII) la tipologia e quantità in numero di risme dei prodotti consegnati. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale del prodotto, marca del prodotto, formato della carta, indicazione se naturale, ecologica o riciclata.=====

In esecuzione di ciascuna richiesta, il Fornitore deve effettuare la consegna nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito riportate:=====

- per richieste espresse in risme (A4 naturale, ecologica e riciclata, A3 naturale), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;=====

- per richieste espresse in pallets/bancali e carico completo (A4 naturale, ecologica e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.=====

All'atto di ogni consegna, le Amministrazioni possono

prelevare campioni dei prodotti su cui effettuare i relativi

controlli di conformità.=====

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera

corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello

richiesto. L'amministrazione si riserva di accertare la

quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica

deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore.

Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di

conseguenza saranno restituite al Fornitore.=====

L'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle

responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai

vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna,

né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali

contestazioni che possano insorgere all'atto

dell'utilizzazione del materiale.=====

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai

campioni, il Fornitore è tenuto a ritirarli e a sostituirli, a

sue spese, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento

della contestazione.=====

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di

pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla loro

sostituzione con altri analoghi e corrispondenti alle

richieste dall'Amministrazione contraente.=====

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda

alla sostituzione dei prodotti contestati, l'Amministrazione può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo, ed ogni altra eventuale spesa e/o danno al Fornitore, fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.=====

Articolo 12 -Servizi connessi-

Dalla data di attivazione della presente Convenzione il Fornitore si obbliga attivare i seguenti servizi:

- Servizio di consegna.=====

Il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della presente Convenzione secondo le modalità e termini specificati nel presente atto, nel capitolato tecnico, nel disciplinare ed in tutta la documentazione di gara.=====

- Servizio di "call center".=====

Il Fornitore dichiara che tale servizio è già prestato da una centrale operativa i cui numeri di telefono, fax ed indirizzo e-mail sono precisati nel precedente articolo 11. La predetta centrale operativa sarà attiva tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi (compreso il sabato), i giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto. Il call center fornirà alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della Convenzione,

alle modalità di compilazione degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di consegna, alle modalità di consegna possibili con le diverse indicazioni sui prezzi, alle modalità di inoltro dei reclami, allo stato delle richieste di consegna in corso e allo stato delle consegne.=====

- Servizio di accesso dati su web.=====

Al fine della pubblicazione nel portale web www.sardegnaecat.it

nella sezione "convenzioni quadro", Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Regione:=====

- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;=====

- le schede tecniche su supporto informatico;=====

- le informazioni sull'azienda produttrice;=====

- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del "call center".=====

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale saranno comunicate dalla Regione. Il catalogo dei prodotti da fornire sarà visualizzabile in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.=====

- Servizio di reportistica.=====

Il Fornitore si impegna a trasmettere via posta elettronica alla Regione un flusso informativo, con cadenza trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente almeno

le seguenti informazioni:=====

- anagrafiche delle Amministrazioni contraenti;=====

- note di sintesi di ciascun ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle

Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità

richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna

e degli importi, per ogni singolo articolo e complessivamente;

- note di sintesi di ciascuna richiesta di approvvigionamento

(con riferimento al numero del relativo ordinativo di

fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed

evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate

per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli

importi relativi, per ogni singolo articolo e

complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi

rimanenti a valere sul relativo ordinativo di fornitura, per

ogni singolo articolo e complessivamente.=====

Articolo 13 -Corrispettivi-

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola

amministrazione in forza degli ordinativi di Fornitura e delle

singole richieste di consegna sono calcolati sulla base dei

prezzi unitari netti riferiti all'offerta presentata in sede

di gara.=====

I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai

servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,

e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.=====

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=====

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.=====

I corrispettivi dichiarati dal Fornitore in sede di presentazione delle offerte possono subire delle variazioni nei modi e nei tempi previsti nel capitolato tecnico al paragrafo "Prezzi e revisione dei prezzi", con cadenza trimestrale, a partire dal 3° trimestre successivo alla data di stipula della Convenzione stessa.=====

Articolo 14 -Fatturazione e pagamenti-

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'amministrazione contraente in favore del

Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo

conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.=====

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il

riferimento alla presente Convenzione, all'ordinativo di

fornitura emesso e alla singola richiesta di consegna e deve

essere intestata e spedita alla amministrazione contraente.===

I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 60 giorni

successivi alla data di fine mese di ricevimento della

fattura, salvo diverso termine inferiore stabilito da ciascuna

Amministrazione contraente, con bonifico sul conto corrente n.

100000017195, intestato alla società CORPORATE EXPRESS S.R.L.,

presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Biella, e con le

seguenti coordinate bancarie IBAN:

IT62R0306922304100000017195; ABI: 03069; CAB: 22304; CIN: R;

BIC/SWIFT: BCITITMME35.=====

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende

tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa

le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei

modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti già effettuati.=====

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi

compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi

dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura e nelle successive richieste di consegna. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.====

Articolo 15 -Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa-

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato in via esclusiva, sono quelli specificati al precedente articolo 14.=====

Il Fornitore ai sensi all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i. dichiara che sul conto corrente predetto sono delegati ad operare i signori:=====

- Roberto De Bellis, nato a Cossato l'8 gennaio 1947, residente a Cossato, via Spinei n. 2 codice fiscale DBL RRT 47A08 D094K;=====

- Patrizia Forlai, nata a Torino il 16 luglio 1962, residente a Biella, strada Barazetto Vandorno n. 96 codice fiscale FRL PRZ 62L56 L219F;=====

- Paolo Tremolada, nato a Milano il 25 giugno 1959, residente

a Cossato, via Amendola n. 583, codice fiscale TRM PLA 59H25

F205P;=====

- Donna Cristina, nata a Biella l'8 luglio 1974, residente a

Cossato, via XXV Aprile n. 62, codice fiscale DNN CST 74L48

A859K.=====

Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura

inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza

avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la

presente Convenzione e gli ordinativi stessi sono risolti di

diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis,

della L. 136/2010 e s.m.i.=====

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le

disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e

s.m.=====

Articolo 16 -Trasparenza-

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di

terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di

corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque

volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme

di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.=====

Articolo 17 -Penali-

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, e di quanto a corredo degli stessi, l'amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari al al 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni. Superato tale termine, l'amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell'ordinativo di fornitura.=====

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non

imputabile alla singola amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti di cui al precedente art. 11, l'amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari al 0,5% (zerocinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.=====

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per:=====

- l'attivazione del servizio di "call center";=====
- la consegna dei dati su web;=====
- la consegna della reportistica;=====

la Regione applica al Fornitore una penale pari euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.=====

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi l'amministrazione contraente, ovvero la Regione, applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del

maggior danno.=====

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dall'amministrazione contraente ovvero dalla Regione. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.=====

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.=====

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.=====

Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura; Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che

l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle

singole Amministrazioni contraenti e/o della Regione a

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.====

La Regione, per quanto di sua competenza, può applicare al

Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari

al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo

della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle

Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli

eventuali maggiori danni.=====

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo

della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la

risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o della

Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o

l'amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere

definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale

equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore

per il risarcimento del danno.=====

Articolo 18 -Cauzione definitiva-

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di

ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha stipulato

una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva meglio

descritta nella superiore premessa.=====

La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione

e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa

derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione

definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base

degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole

Amministrazioni.=====

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori

del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e

corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore,

anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod.

Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di

fornitura ricevuti.=====

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,

pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni,

fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17,

hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.=====

La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni

contraenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi

di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi

di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta

esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi

e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata,

previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni

contraenti e della Regione, a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la

garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo le modalità stabilite all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006.=====

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.=====

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.=====

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.=====

Articolo 19 -Proprietà dei prodotti-

Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.==

Articolo 20 -Riservatezza-

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.=====

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Convenzione.=====

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.=====

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.=====

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.=====

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di

detta citazione.=====

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto

dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di

attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 -Risoluzione-

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché

quelle previste in altri articoli della presente Convenzione,

le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi

dell'art. 1456 Cod. Civ., le singole richieste di

approvvigionamento, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato

adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola

d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte

restante del proprio ordinativo di fornitura.=====

In ogni caso le Amministrazioni contraenti possono risolvere

di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata

a/r, i singoli ordinativi di fornitura nei seguenti casi:=====

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore,

comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione

ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto

e dei crediti;=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di

ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo

"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di

autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le

Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali

e diritti d'autore";=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";===

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti

offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'articolo

"Campionatura";=====

- qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne

consentano la prosecuzione in tutto o in parte.=====

La Regione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456

Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:=====

- accertamento della non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della

procedura di gara di cui alle premesse;=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";===

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della

Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità

civile e polizza assicurativa";=====

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di

autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le

Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali

e diritti d'autore";=====

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano

risolto il proprio ordinativo di fornitura ai sensi dei

precedenti comma 1 e 2;=====

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti

offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'articolo

"Campionatura";=====

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in

parte.=====

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli

obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si

protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15

(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata

a.r. dall'Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per

quanto di propria competenza, per porre fine

all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o

la Regione hanno la facoltà di considerare, per quanto di

rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo

ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.=====

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Amministrazioni contraenti.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.=====

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima amministrazione contraente e/o della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.=====

Articolo 22 -Recesso-

La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta)

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera

raccomandata a/r.=====

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso

ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile

in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per

l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e,

comunque, quelli previsti dal bando di abilitazione,

dall'avviso di gara e dal disciplinare di gara relativi alla

procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore

medesimo;=====

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o

l'amministratore delegato o il Direttore generale o il

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i casi indicati al comma precedente.=====

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.=====

In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.=====

Articolo 23 -Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa-

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o

di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.=====

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una adeguata polizza assicurativa, come meglio specificata nella superiore premessa, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta,
la Convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si
risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione
prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di
risarcimento del maggior danno subito.=====

Articolo 24 -Subappalto-

Il Fornitore in sede di offerta non ha indicato i servizi e le
forniture o parte di esse che intende subappaltare.=====

Articolo 25 -Divieto di cessione del contratto e dei crediti-

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi
titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, a
pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto
dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.=====

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i
crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da
parte dell'amministrazione debitrice, secondo quanto previsto
dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.=====

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi
di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti
hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli
ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.=====

Articolo 26 -Brevetti industriali e diritti d'autore-

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere

di privativa altrui.=====

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni
contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a
manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a
carico delle medesime Amministrazioni contraenti.=====

Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare
prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui
al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore
riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà
di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al
difensore scelto dal Fornitore.=====

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al
comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni
contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia
fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto
degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva
ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,
detratto un equo compenso per i servizi erogati.=====

Articolo 27- Responsabile della Fornitura

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel
Sig. **Di Biase Roberto** nato a Milano il 18 settembre 1971,

codice fiscale DBS RRT 71P18 F205Y domiciliato con la carica

di procuratore presso la sede della Società comparente, il

Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad

ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti

della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

numero telefonico 3346886120, numero di fax 0161880889,

indirizzo e-mail roberto.dibiase@staplesadvantage.it=====

Articolo 28 -Aggiornamento tecnologico-

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e

tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione

tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle

conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture

ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima

Convenzione.=====

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle

modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere

valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.=====

Articolo 29 -Conciliazione presso la CCIAA-

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione,

che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Regione, le

parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di

dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la

CCIAA di Cagliari ed in conformità al regolamento di

conciliazione, che si richiama integralmente.=====

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il
Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si
impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare
impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA
territorialmente competente.=====

Articolo 30 -Foro competente-

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e
la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il
Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è
determinata in base alla normativa vigente.=====

Articolo 31 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento-

Con la stipula della presente Convenzione, le parti, in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste
dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle
relative alle modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Decreto medesimo.=====

La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad
obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari
alla esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di
fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio
dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni

contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.=====

In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione anche per via telefonica e/o telematica, alla Regione, da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.=====

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.=====

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.=====

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente

Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:=====

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;=====
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;=====
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;=====
- nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice;

nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare

le predette richieste;=====

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;=====

- nel consentire alla Regione, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32-Clausola finale-

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.=====

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti

che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei

limiti della prescrizione.=====

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini

generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non

viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi

attuativi o integrativi, quale ad esempio gli ordinativi di

fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con

essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti

le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli

atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà

derogatoria delle parti manifestata per iscritto.=====

Il Fornitore come sopra rappresentato, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.,

dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni

di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e

disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5

(Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 7

(Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),

Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo

10 (Campionatura), Articolo 11 (Modalità di conclusione e

termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Clausola finale).=====

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.=====

Spese e tasse del presente atto e degli ordinativi di fornitura e conseguenti tutte, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge, sono a carico del Fornitore il quale, dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto, sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto richiede l'applicazione delle imposte di

registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad IVA.

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che viene sottoscritto come per legge alle ore 13,20, dai comparenti e da me Ufficiale Rogante, previa lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.=====

Consta l'atto di cinquataquattro pagine parte manoscritte da me Ufficiale Rogante e parte dattiloscritte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sin qui.

F.to Roggero Vincenzo

F.to Di Biase Roberto

F.to Massimiliano Desogus - Ufficiale Rogante - Sigillo.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Io sottoscritto Dr. Massimiliano Desogus Ufficiale Rogante della Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n. 984,

ATTESTO

che la presente copia, composta da 54 (cinquantaquattro) pagine e da n. 3 (tre) allegati, è conforme all'originale da me rogato depositato presso questo ufficio.

Cagliari, 24 giugno 2011

L'Ufficiale Rogante

F.to Dott. Massimiliano Desogus